DISCIPLINA TEMPORANEA DEI CORSI PER L'ACCESSO AI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO E PROVVEDIMENTI URGENTI A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 8

Disciplina dei cicli di formazione in corso

Ai cicli di formazione degli allievi agenti gia' in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, terminato il primo semestre, per le modalita' di conclusione del ciclo e per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5. Gli agenti in prova provenienti dal personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, che in atto frequentano i corsi di cui al secondo comma dell'articolo 48 della legge 1 aprile 1981, n. 121, al termine del quarto mese di corso, sulla base dei risultati conseguiti negli esami finali teorico-pratici, e ottenuta l'idoneita' al servizio di polizia, sono inviati per un periodo pratico di due mesi, presso uffici, reparti e specialita' della Polizia di Stato. Gli agenti in prova, compiuto il periodo pratico, conseguono la nomina ad agenti di polizia anche sulla base di una relazione del responsabile del reparto o del dirigente dell'ufficio presso cui hanno svolto il periodo pratico. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del corso di cui al comma 1. In relazione ai nuovi limiti di durata dei corsi di cui al presente decreto, il Ministro dell'interno e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni ai programmi dei corsi stessi. Tali variazioni, in quanto si limitino agli adattamenti resi necessari dalla presente disciplina normativa, possono essere adottate con provvedimento temporaneo immediatamente operativo salva la successiva emanazione, entro tre mesi, del prescritto decreto ministeriale, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

Versione in vigore dal 5 agosto 1987, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Estremi	Decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325
Capo	I — Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della polizia di stato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-temporanea-dei-corsi-per-l-accesso-ai-ruoli-della-polizia-325-1987/art-8-disciplina-dei-cicli-di-formazione-in-corso/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it